



CONFINDUSTRIA  
Bergamo

SICUREZZA  
AMBIENTE

## News

16 Maggio 2014

# Prevenzione incendi. Classificazione del gasolio ai sensi dell'Allegato I al D.P.R.151/11. Circolare VVF.

### Per info

Fiandri Roberto  
Tel. 035 275 262  
[r.fiandri@confindustriabergamo.it](mailto:r.fiandri@confindustriabergamo.it)

### Allegati

[Cicolare 6178 del...](#)  
[Nota 17382 del 27...](#)

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato la Circolare prot. n. 6178 del 8 maggio 2014 (alleg.), "D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell'Allegato I"

Il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2% a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.

Di conseguenza, in analogia con quanto già espresso nella precedente Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013 (alleg.), lo stesso principio può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 (Depositi/rivendite) e 13 (Impianti distribuzione carburanti) dell'Allegato I al D.P.R.151/11 per quanto riguarda il gasolio con temperatura di infiammabilità  $T > 55-56^{\circ}\text{C}$ .

Allegati 2